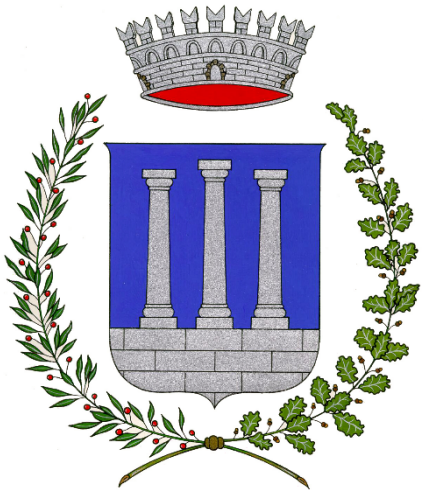


Comune di Civezzano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

Approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 24.09.2026, n. 27

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI *4*

Articolo 1. Principi Generali *4*

Articolo 2. Natura delle provvidenze *4*

TITOLO II — TIPOLOGIE DI BENEFICI *5*

Articolo 3. Patrocinio *5*

Articolo 4. Contributi *6*

Articolo 5. Ambiti di intervento *6*

Articolo 6. Requisiti soggettivi per la concessione di contributi *7*

TITOLO III — PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE *7*

Articolo 7. Contributi ordinari: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione *7*

Articolo 8. Contributi straordinari: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione *8*

Articolo 9. Contributi di parte capitale: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione *11*

TITOLO IV — CRITERI E CONTROLLI *11*

Articolo 10. Misura massima dei contributi *11*

Articolo 11. Criteri generali e parametri specifici per la quantificazione dei contributi *11*

Articolo 12. Esclusione dai contributi *12*

Articolo 13. Albo delle associazioni del Comune di Civezzano *12*

Articolo 14. Responsabilità *13*

Articolo 15. Verifiche e controlli *13*

Articolo 16. Revoca dei contributi *14*

Articolo 17. Trasparenza *14*

TITOLO V — DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI *14*

Articolo 18. Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari *14*

Articolo 19. Esclusioni *15*

Articolo 20. Abrogazioni *15*

Articolo 21. Norma transitoria ed entrata in vigore *15*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione di patrocini e contributi a favore di soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle attività sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e fermo restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

2. Il Comune interviene a sostegno di iniziative volte alla promozione della collettività, anche in progetti di natura sovracomunale. Suddetto supporto verrà attuato nel rispetto del presente regolamento e delle funzioni dell'Ente.

3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla vita amministrativa, favorendo lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale, trasparenza, imparzialità efficienza ed efficacia dell'azione pubblica. Esso sostiene e valorizza l'attività del volontariato, riconoscendone il ruolo quale espressione libera, autonoma e responsabile della comunità locale, e ne promuove forme di collaborazione con l'Amministrazione comunale.

4. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e nel rispetto di quanto previsto nello Statuto comunale e nei documenti di programmazione del Comune.

5. L'osservazione delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti i benefici economici da parte del Comune, che dovrà risultare dai singoli provvedimenti di concessione.

Articolo 2. Natura delle provvidenze

1. Si individuano le seguenti tipologie di riconoscimenti che possono essere assegnate anche cumulativamente:
   a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione e la riduzione di tariffe quando previste dalla legge o dal Regolamento.
   b) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili o immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità del beneficiario destinati a uso collettivo, nonché progetti coerenti con le funzioni istituzionali e la programmazione dell'Amministrazione.

TITOLO II — TIPOLOGIE DI BENEFICI

Articolo 3. Patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono essere sottoscritte, su apposita modulistica, dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviate al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La richiesta di patrocinio deve illustrare i contenuti e le modalità di esecuzione dell'iniziativa ed essere accompagnata da una bozza del volantino, invito, manifesto o altro materiale promozionale al fine di verificarne la conformità con gli obiettivi del Comune.

3. Le richieste di patrocinio, istruite dagli uffici comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto della Giunta comunale.

4. L'eventuale diniego viene motivato in forma scritta, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza.

5. Il patrocinio può essere accompagnato dalla concessione di benefici economici e materiali a sostegno dell'iniziativa, quali la messa a disposizione di attrezzature o servizi comunali, la il riconoscimento di agevolazioni o esenzioni tariffarie per l'utilizzo di locali comunali, secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento.

6. Nel caso il soggetto richiedente intenda ottenere anche un contributo economico, deve inoltrare specifica domanda ai sensi del presente Regolamento.

7. Il soggetto beneficiario è obbligato ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Civezzano" su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

8. Il soggetto richiedente e in attesa dell'approvazione del patrocinio non può divulgare nessuna forma di materiale promozionale e comunicazione anche senza il simbolo del Comune.

9. Chi, sprovvisto di patrocinio utilizza abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

10. L'Amministrazione comunale si riserva di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine, ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'Ente.

Articolo 4. Contributi

1. I contributi si distinguono in:
   a) contributi ordinari: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;
   b) contributi straordinari: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo e che esulano dall'attività ordinaria del richiedente;
   c) contributi di parte capitale: finalizzati all'acquisto di beni strumentali (mobili o immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o nella disponibilità del richiedente destinati ad uso collettivo.

Articolo 5. Ambiti di intervento

1. Nei limiti delle risorse disponibili, i benefici disciplinati dal presente regolamento sono concessi negli ambiti di intervento sottoindicati:
   a) ambito culturale:
      - attività artistiche;
      - attività volte alla promozione della cultura in tutte le sue espressioni;
      - attività di carattere educativo e formativo a favore della comunità;
      - attività in ambito turistico volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali;
      - attività celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o personaggi di interesse locale, regionale, nazionale o internazionale;
      - attività volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza tra i popoli, nonché alla promozione delle pari opportunità e dei diritti;
   b) ambito sociale
      - attività volte alla promozione della socialità;
      - attività per la tutela, protezione e sostegno dei minori, dei giovani, delle famiglie e delle persone fragili;
      - attività per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente, la sostenibilità e la cura dei beni comuni;
      - attività di pubblica utilità;
   c) ambito sportivo
      - attività realizzate nel settore sportivo, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
      - attività promozionale e/o agonistica ed in particolare quella svolta dai giovani ed a favore di essi;
      - attività volte alla diffusione di stili di vita sani;

2. Gli ambiti di intervento dei beneficiari sono determinati in fase d'iscrizione all'Albo delle associazioni di cui l'art. 13, in base alle finalità statutarie all'ambito prevalente in cui ricade l'attività esercitata.

3. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o nelle successive variazioni, determina il budget assegnato ad ogni ambito d'intervento di contributo.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento e settori di intervento sovracomunali gestiti direttamente dalle Comunità di Valle e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 6. Requisiti soggettivi per la concessione di contributi

1. Possono beneficiare della concessione dei contributi:
   a) enti pubblici;
   b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni di carattere privato non aventi scopo di lucro.

2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere sede nel Comune di Civezzano o svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, sul territorio comunale;
   b) svolgere la propria attività in modo continuativo e senza scopi di lucro;
   c) essere costituito da almeno un anno dalla presentazione della domanda di contributo;
   d) nel caso di associazioni che richiedano contributi ordinari e/o di parte capitale, essere iscritto all'Albo delle associazioni di cui all'art. 13.

TITOLO III — PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Articolo 7. Contributi ordinari: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione

1. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata all'ufficio comunale competente entro il 31 agosto dell'anno precedente all'esercizio per il quale si richiede il contributo.

2. La domanda deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione della domanda e deve essere corredata da:
   a) relazione dell'attività prevista per l'anno di cui si richiede il contributo;
   b) dichiarazione di avvenuta iscrizione all'Albo delle associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni di quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo;
   c) dichiarazione sulla natura dell'attività ai fini del trattamento fiscale del contributo.

3. Il Comune comunicherà ai richiedenti l'esito delle domande di contributo ordinario pervenute entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

4. La rendicontazione del contributo dovrà essere presentata dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo trasmettendo la seguente documentazione:
   a) relazione dell'attività svolta nell'esercizio a cui si riferisce il contributo;
   b) bilancio d'esercizio a cui si riferisce il contributo;
   c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel bilancio d'esercizio sono veritieri e riferiti all'attività ammessa a contributo;
   d) dichiarazione fiscale relativa all'assoggettabilità della ritenuta d'acconto, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

6. L'Amministrazione comunale potrà erogare, su richiesta scritta, un acconto fino a un massimo del 50% dell'importo impegnato.

7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal responsabile del servizio competente in modo da non superare il disavanzo dimostrato fermo restando il limite massimo del contributo originariamente concesso.

8. Per i richiedenti con esercizio finanziario diverso dall'anno solare, la documentazione presentata ai sensi del presente articolo potrà fare riferimento all'esercizio finanziario.

Articolo 8. Contributi straordinari: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione

1. La domanda di contributo straordinario deve essere presentata all'ufficio comunale competente con almeno 45 giorni naturali di anticipo rispetto all'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

2. La domanda deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione della domanda e deve essere corredata da:
   a) relazione dell'attività prevista indicante: il programma completo dell'iniziativa, le date di inizio e di conclusione dell'attività, le ricadute attese sulla comunità di Civezzano e la motivazione della straordinarietà dell'iniziativa;
   b) piano finanziario dell'attività con indicazione delle entrate, delle spese e del disavanzo atteso;
   c) dichiarazione sulla natura dell'attività ai fini del trattamento fiscale del contributo.

3. Il Comune comunicherà ai richiedenti l'esito delle domande di contributo straordinari pervenute entro la data prevista per lo svolgimento dell'attività.

4. La liquidazione del contributo avrà luogo ad avvenuta esecutività della deliberazione di concessione e a seguito della presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività svolta, della seguente documentazione:
   a) relazione dell'attività svolta e ammessa a contributo;
   b) rendiconto finanziario dell'attività;
   c) documentazione fiscale relativa a tutte le spese inserite nel rendiconto, attestante l'acquisto o la fornitura dei beni o servizi oggetto del contributo;
   d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa contributo;
   e) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal responsabile del servizio competente in modo da non superare il disavanzo dimostrato, fermo restando il limite massimo del contributo originariamente concesso.

6. Non sono ammesse a contributo straordinario le seguenti spese:
   a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
   b) spese per pranzi, cene e rinfreschi rivolte esclusivamente a favore degli associati;
   c) spese per viaggi non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
   d) interessi di mora, sanzioni pecuniarie di qualunque natura;
   e) importi dovuti per risarcimento dei danni;
   f) spese per elargizioni volontarie;
   g) ogni altra spesa non inerente agli scopi sociali del richiedente;
   h) compensi, rimborsi ed altre attività a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati;
   i) offerte di beneficenza e/o altre forme di solidarietà;
   j) spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa/ammissibile la concessione in uso. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico;
   k) iniziative, attività e attrezzature per le quali è prevista altra forma di finanziamento da parte del Comune;
   l) la quota già coperta da finanziamenti per le iniziative, attività o attrezzature già coperte da altri finanziamenti pubblici. Viene ammessa a finanziamento unicamente la quota di spesa non coperta da tali finanziamenti;
   m) le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei componenti dell'associazione, nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature e gli impianti che siano messi gratuitamente a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 9. Contributi di parte capitale: presentazione della domanda, procedimento di concessione e rendicontazione

1. La domanda di contributo di parte capitale deve essere presentata all'ufficio comunale competente entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello in cui si ha necessità di effettuare la spesa.

2. La domanda deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione della domanda e deve essere corredata da:
   a) relazione illustrativa dei beni materiali o degli interventi per cui si richiede il contributo e sulla destinazione d'uso prevista;
   b) piano finanziario dell'acquisto o dell'intervento con indicazione delle entrate, delle spese e del disavanzo atteso;
   c) dichiarazione di avvenuta iscrizione all'Albo delle associazioni, con attestazione dell'insussistenza di variazioni di quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo;
   d) dichiarazione sulla natura dell'attività ai fini del trattamento fiscale del contributo.

3. Il Comune comunicherà ai richiedenti l'esito delle domande di contributo di parte capitale pervenute entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

4. La rendicontazione del contributo dovrà essere presentata dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo, con possibilità di proroga da parte della Giunta comunale, trasmettendo la seguente documentazione:
   a) rendiconto finanziario dell'acquisto o dell'intervento;
   b) documentazione fiscale relativa a tutte le spese inserite nel rendiconto, attestante l'acquisto o la fornitura dei beni o i servizi oggetto del contributo;
   c) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione nel rendiconto finanziario sono veritieri e relativi all'attività ammessa contributo;
   d) dichiarazione fiscale circa la assoggettabilità alla ritenuta fiscale resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5. La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

6. L'Amministrazione comunale potrà erogare, su richiesta scritta, un acconto fino a un massimo del 50% dell'importo impegnato.

7. Il contributo assegnato sarà rideterminato dal responsabile del servizio competente in modo da non superare il disavanzo dimostrato fermo restando il limite massimo del contributo originariamente concesso.

8. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare idonea evidenza che i beni o gli interventi oggetto di contributo sono stati acquistati o eseguiti con il contributo del Comune di Civezzano.

9. La concessione di contributi per l'esecuzione di lavori su immobili nella disponibilità del beneficiario destinati ad uso collettivo comporta l'obbligo di destinare gli stessi, per almeno dieci anni, all'uso per il quale è stato richiesto il finanziamento comunale.

10. L'Amministrazione comunale può compartecipare, in misura parziale o totale, alle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per interventi di miglioria, su impianti e strutture di proprietà comunale, affidati a soggetti terzi mediante specifica convenzione d'uso o di gestione. L'accoglimento della richiesta di compartecipazione e la determinazione del relativo importo, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei documenti di programmazione dell'ente, sono di competenza della Giunta comunale, che con apposito provvedimento disciplina le modalità dell'intervento e impartisce le necessarie direttive al servizio competente per l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

TITOLO IV — CRITERI E CONTROLLI

Articolo 10. Misura massima dei contributi

1. L'intervento finanziario del Comune per contributi ordinari non può eccedere il 100% del disavanzo dimostrato.

2. L'intervento finanziario del Comune per contributi straordinari non può eccedere l'80% del disavanzo dimostrato.

3. L'intervento finanziario del Comune per contributi in conto capitale non può eccedere l'80% del disavanzo dimostrato per l'acquisto di beni mobili e non può eccedere il 100% del disavanzo dimostrato per l'esecuzione dell'opera su beni immobili.

Articolo 11. Criteri generali e parametri specifici per la quantificazione dei contributi

1. L'Amministrazione concede i contributi nel rispetto dei criteri generali di seguito riportati:
   a) radicamento nella comunità di Civezzano;
   b) promozione della coesione sociale e inclusione;
   c) valorizzazione della rete territoriale;
   d) valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del territorio:
   e) qualità e grado di innovazione della proposta;
   f) capacità di autofinanziamento;

2. La definizione dei parametri specifici e della formula matematica per la quantificazione dei contributi ordinari e in conto capitale, sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma, è rimandata ad apposita deliberazione della Giunta comunale, sentita la competente commissione del Consiglio comunale, se costituita. Tale deliberazione deve essere adottata entro il 30 giugno di ciascun anno. Qualora la Giunta non provveda all'adozione della deliberazione entro il termine indicato, saranno impiegati i parametri impiegati definiti per

l'anno precedente. A ciascuna domanda di contributo verrà assegnato dal Responsabile del Servizio comunale competente un punteggio massimo pari a 100. La quantificazione del contributo viene determinata per ogni ambito di intervento, in relazione al budget assegnato e in proporzione al punteggio ottenuto, secondo la formula matematica indicata.

3. La quantificazione del contributo straordinario viene determinata dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati a terzi, non costituiscono impegno per il Comune e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Articolo 12. Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dai contributi:
   a) le richieste presentate dai richiedenti che risultano non in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Civezzano;
   b) le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non correlate rispetto alle iniziative proposte.

Articolo 13. Albo delle associazioni del Comune di Civezzano

1. Le associazioni che presentano i seguenti requisiti possono richiedere l'iscrizione all'Albo delle associazioni:
   a) avere sede nel Comune di Civezzano;
   b) essere dotati di atto costitutivo e statuto, formalizzati con atto pubblico o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
   c) svolgere attività rientranti in uno degli ambiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
   d) non costituire articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
   e) non avere fini di lucro;

2. La domanda di iscrizione all'Albo delle associazioni, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere i seguenti documenti:
   a) atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata, con relativa attestazione di registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
   b) elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
   c) dichiarazione relativa al numero degli associati;
   d) codice fiscale dell'associazione;
   e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

3. L’iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato.

4. I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare al Comune ogni modifica delle informazioni contenute nella domanda d’iscrizione.

5. In ogni momento può essere richiesta ai soggetti iscritti all’Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall’Albo.

6. Il mancato svolgimento di alcuna attività nell’ambito dell’ultimo quinquennio comporta la cancellazione dall’Albo.

7. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi ordinari e in conto capitale, salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento.

Articolo 14. Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, comitati o altri soggetti destinatari di interventi finanziari comunali e terzi, in relazione a forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o altre attività connesse all’iniziativa finanziata. Il beneficiario del contributo è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi danno a persone o cose, nonché da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione delle attività oggetto del contributo, rispondendone integralmente.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcune in merito all'organizzazione, allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune stesso contributi annuali.

Articolo 15. Verifiche e controlli

1. Il Servizio competente alla liquidazione dei contributi procede alla verifica a campione delle autocertificazioni presentate nei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente Regolamento.

2. Qualora in sede di controllo emergano irregolarità il Servizio competente procede alla comunicazione dell’avvio di procedimento per la possibile revoca totale o parziale del contributo.

3. Con la comunicazione di avvio del procedimento può essere disposta la sospensione della liquidazione del contributo per un periodo massimo di 6 mesi.

4. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, oppure emerga la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione del beneficio o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'esclusione del beneficio, oppure l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Articolo 16. Revoca dei contributi

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
   a) non realizzazione dell'attività, dell'acquisto di beni dei servizi o dei lavori oggetto di richiesta di contributo;
   b) mancata o incompleta presentazione della documentazione prescritta per la liquidazione del contributo entro i termini previsti;
   c) rinuncia successiva del contributo da parte dell'assegnatario.

2. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei contributi, a seguito degli esiti degli accertamenti, ne dispone la revoca.

Articolo 17. Trasparenza

1. L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità, cui è necessario attenersi, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. I contributi erogati sulla base del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale come previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

TITOLO V — DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 18. Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari

1. In applicazioni alla vigente normativa antincendio ed in deroga alle disposizioni del presente regolamento, i contributi ordinari a favore del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari sono liquidati entro 60 giorni dell'approvazione del bilancio di previsione, senza necessità di presentazione dell'istanza di ammissione a contributo.

2. Eventuali contributi ordinari e straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione del Comune o sue variazioni.

3. L'ammontare dei contributi straordinari sommati a quelli concessi dalla Provincia Autonoma di Trento con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta.

4. I contributi straordinari sono concessi~~,~~ su domanda del Comandante, ed erogati a seguito della presentazione delle fatture relative alle spese sostenute e ammesse. Per particolari e motivati fabbisogni di cassa, la Giunta comunale può autorizzare l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 50% dell'importo previsto a bilancio. La liquidazione definitiva del contributo è effettuata esclusivamente a seguito della presentazione delle fatture attestanti la spesa sostenuta.

Articolo 19. Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le forme di sostegno economico e di riconoscimento contributi finanziari nei confronti di enti non rientranti negli ambiti di cui all'art. 5, nonché gli interventi rientranti all'interno della regolamentazione delle attività istituzionali e di interesse pubblico, disciplinati da convenzioni adottate dalla Giunta comunale e dalla previsione di altri regolamenti.

Articolo 20. Abrogazioni

1. È abrogato il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici per finalità socialmente utili o per il sostegno dell'attività sportiva ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati senza scopo di lucro", approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 21 dicembre 2009, n. 51.

Articolo 21. Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il termine per le istanze per la concessione dei contributi ordinari di cui l'art. 7, comma 1, e dei contributi di parte capitale di cui l'art. 9, comma 1, solamente per l'anno di esercizio 2027, è prorogato al giorno 31 ottobre 2026.

2. Tutti i contributi, già concessi e non liquidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere utilizzati in qualsiasi forma a seguito di specifica richiesta e verranno liquidati entro il 31 dicembre 2027, previa presentazione della relativa rendicontazione entro il 31 ottobre 2027, pena la revoca dei medesimi.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.